

Prot. n. oodbuts

## ORDINANZA N. 19 DEL 19.05.2022

INSTALLAZIONE E DISCIPLINA USO PONTILE GALLEGGIANTE IN LOCALITA' MARINA DI PRAIA AD USO PUBBLICO AI FINI DI IMBARCO E SBARCO E INSTALLAZIONE BARRIERE GALLEGGIANTI IN LOCALITÀ MARINA DI PRAIA E GAVITELLA.

#### LA SINDACA

Quale Autorità di Protezione Civile ai sensi degli articoli 50 e 54 del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii.

# PREMESSO CHE:

- Marina di Praia è una località ad elevata attrattività turistica per le peculiari caratteristiche del paesaggio ed è pertanto una meta raggiunta sia via mare e sia via terra;
- Marina di Praia è altresì interessata da aree gestite dai concessionari (concessioni demaniali marittime) che rendono tale località ad elevata attrattività turistica, atteso la possibilità di noleggiare barche e natanti in genere per spostamenti via mare lungo la costiera amalfitana;
- è di fatto iniziata la stagione turistica, durante la quale i numerosi operatori economici, presenti alla Marina di Praia, svolgono maggiormente la propria attività;
- il Comune di Praiano annualmente provvede al posizionamento in Marina di Praia di un pontile galleggiante con annessa passerella, per favorire lo sbarco/imbarco delle imbarcazioni, nell'ottica di migliorare l'offerta turistica e al posizionamento delle barriere galleggianti;
- tale struttura costituisce un elemento indispensabile per la collettività, sia sotto il profilo turistico, in quanto garantisce ottimali condizioni di agibilità per le attività diportistiche e commerciali, sia sotto il profilo della sicurezza, in quanto consente alle imbarcazioni di svolgere le operazioni di carico e scarico passeggeri in un'area lontana da quella destinata alla balneazione;
- con Repertorio n. 1042 del 16/06/2021 è stata rilasciata regolare Concessione Demaniale n. 1/2021 al sindaco del Comune di Praiano mq. 33,00 per l'installazione e mantenimento di un pontile galleggiante in Località Marina di Praia dal 15/05 al 15/10;
- è in itinere la procedura per l'acquisizione del Parere da parte della Soprintendenza dei Beni A.A.A.S. di Salerno ed il rilascio della conseguente Autorizzazione Paesaggistica;
- con Determina LL.PP. n. 111 del 27.09.2021 (R.G. n.270 del 27.09.2021) ad oggetto "Affidamento e impegno di spesa per lo smontaggio e montaggio, trasporto, manutenzione e rimessaggio passerella e pontile in località Marina di Praia e smontaggio e montaggio, trasporto, manutenzione e rimessaggio barriere galleggianti in Marina di Praia e Gavitella Periodo 2021- 2022" il Responsabile LL.PP. ha affidato le attività di cui in oggetto alla ditta Gaetano Capone Lavori Subacquei;



VISTA la nota del Responsabile del Settore Tecnico prot. n. 4421 del 19.05.2022 con la quale l'ing. Paolo Guadagno nel sollecitare l'Amministrazione a porre in essere tutti gli atti necessari all'installazione del pontile in località Marina di Praia evidenzia che "..... la presenza del pontile garantirebbe una gestione in maggiore sicurezza degli sbarchi in località Marina di Praia, mitigando in tal modo il potenziale rischio a danno dei bagnanti presenti in tale località e agevolerebbe eventuali interventi di emergenza e/o di soccorso in genere";

RAVVISATA la necessità per le motivazione in premessa rappresentate assicurare l'immediato montaggio del pontile e delle barriere galleggianti, le quali assolvono a molteplici funzioni di sicurezza, non solo circoscritte al contesto della navigazione, ma anche quale contrasto al fenomeno dell'inquinamento marino superficiale;

**DATO ATTO** che il montaggio e la messa in esercizio del pontile e delle barriere galleggianti può avvenire solo previo specifico provvedimento sindacale emesso ai sensi degli articoli 50 e 54 del TUEL D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, ricorrendo palesemente le condizioni di contingibilità ed urgenza, nelle more che il Settore Tecnico perfezioni il procedimento amministrativo;

CHE con la presente ordinanza è opportuno e necessario disciplinare anche l' utilizzo della struttura galleggiante in modo che della stessa non ne venga fatto un uso improprio o che presso la stessa non vengano praticate attività o si assumano comportamenti potenzialmente pericolosi o che possano arrecare danno alla stessa struttura di cui trattasi:

**DATO ATTO CHE** l'installazione di tale struttura galleggiante costituisce anche un elemento di tutela ambientale dello specchio acqueo riservato alla balneazione;

**SENTITI** in merito i responsabili degli Uffici Demanio, Tecnico, Polizia Municipale, di questo Ente;

AI SENSI del Decreto Legislativo n.267/00 e succ. mod. ed integr. Art.50-54;

Quale Autorità Locale in materia di Sanità, di Pubblica Sicurezza e di Protezione Civile;

## **ORDINA**

L'adozione di misure straordinarie finalizzate a garantire le condizioni di sicurezza in Marina di Praia e Gavitella a tutela della balneazione, della sicurezza della navigazione e della pubblica e privata incolumità:

1) Al Responsabile UTC del Comune di Praiano di provvedere all'adozione di tutti gli atti necessari per consentire l'installazione e il montaggio del pontile galleggiante con relativa passerella e strutture di sostegno ed ancoraggio, in località Marina di Praia e delle barriere galleggianti in località Marina di Praia e Gavitella, stabilendo che, la messa in esercizio del pontile potrà avvenire esclusivamente previa certificazione di regolare montaggio del pontile, della passerella e delle strutture di sostegno ed ancoraggio, da parte del/dei soggetti all'uopo individuati, rilasciata da un tecnico abilitato;



2) Al Responsabile UTC del Comune di Praiano di individuare la forma gestionale più idonea per garantire la guardiania e la sorveglianza del pontile galleggiante con relativa passerella in località Marina di Praia e delle barriere galleggianti in località Marina di Praia e Gavitella fino alla data dello smontaggio stabilita al momento per il 15.10.2022, fatta salva la possibilità di anticipare la stessa in caso di condizioni meteo marine sfavorevoli, il tutto al fine di evitare, come purtroppo avvenuto in passato, depauperamento del patrimonio pubblico con conseguente danno erariale;

## ORDINA ALTRESI'

# Il rispetto delle seguenti norme comportamentali:

Sul pontile galleggiante e presso lo stesso, installato in località "Marina di Praia" (ivi compresa la passerella di accesso) E' VIETATA:

- la sosta di persone e il deposito di cose;
- l'attracco ad imbarcazioni con lunghezza fuori tutto superiore a mt.12.00;
- effettuare tuffi;
- praticare attività di pesca;
- effettuare attività di lavaggio delle imbarcazioni in quanto il dilavamento delle acque nello specchio acqueo potrebbe determinare inquinamento delle acque. E' altresì consentito procedere all'approvvigionamento idrico delle imbarcazioni;
- stazionare oltre il tempo strettamente necessario per l'imbarco e/o sbarco delle persone;

## DISPONE INOLTRE CHE

l'attracco per imbarco e sbarco persone dovrà avvenire solo sulla testata del pontile. Le persone in attesa di imbarco non dovranno sostare sul pontile ma attenderanno l'imbarco presso la zona adiacente la passerella di accesso alla struttura galleggiante. Le stesse, in caso di contemporaneità tra sbarco/imbarco, non accederanno al pontile prima che lo stesso non sia lasciato libero dalle persone sbarcanti. Si fa obbligo alle imbarcazioni di effettuare le operazioni di imbarco e/o sbarco persone con la massima cautela attraccando al pontile ordinatamente, una sola imbarcazione alla volta. Nel caso il pontile dovesse risultare già occupato per operazioni di imbarco/sbarco, si fa obbligo alle unità interessate da analoghe esigenze di attendere il proprio turno di imbarco/sbarco, fuori dalla corsia di atterraggio, con motore spento (derogando a ciò solo in caso di manovrabilità e sicurezza) e rispettando l'ordine di arrivo. All'atto dello sbarco le persone eviteranno di sostare sul pontile e lasceranno lo stesso ordinatamente;



#### DISPONE CHE

Il Responsabile della PM. è incaricato del rispetto delle norme comportamenti di cui alla presente Ordinanza e della predisposizione di idoneo materiale informativo (pannelli, avvisi, ecc.) relativi alla disciplina dell'uso del pontile;

## STABILISCE CHE

salvo che il fatto e/o comportamento non costituisca diverso o più grave illecito, perseguibile ai sensi del C.P., chiunque viola quanto contenuto nel presente provvedimento, è punito, con sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 500,00, con possibilità di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di gg. 60 dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o del terzo del massimo edittale, se più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento della violazione. Restano fatte salve le ipotesi previste per l'eventuale applicazione di cui al disposto dell'art. 1164 del C. d. N., del Decr. Leg.vo n.172/2003 e Succ. mod. ed Integr.

Copia della presente Ordinanza, immediatamente esecutiva ai sensi del Decr. Legisl. n.267/2000, e ss.mm.ii si trasmetta, a cura del servizio protocollo del Comune di Praiano, entro il termine di 24 ore dalla pubblicazione, alla Prefettura di Salerno, al Comando di Polizia Municipale, alla Capitaneria di Porto di Salerno, all'Ufficio Locale Marittimo di Positano, al Comando Stazione Carabinieri di Positano, al Comando Brigata Guardia di Finanza di Positano, alla Polizia Municipale di Praiano, Positano e Furore. La presente si trasmette per quanto di competenza, agli uffici Segreteria, Demanio, Tecnico e Ragioneria dell'Ente. Copia della presente, viene affissa nei pressi del pontile galleggiante in località "Marina di Praia".

La presente Ordinanza abroga e sostituisce precedenti analoghi provvedimenti sindacali concernenti l'oggetto e resta da osservarsi nel periodo balneare di ogni anno durante la giacenza in mare del pontile galleggiante.

Copia della presente, a cura del Comando di Polizia Municipale, si notifichi per opportuna conoscenza, ai titolari delle attività commerciali e di noleggio presenti presso sul territorio comunale di Praiano.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e far osservare il contenuto del presente Dispositivo Sindacale.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Praiano, 19.05.2022



La Sindaca Ott Ssa Anna Maria Caso